



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il Presidente

DECRETO N. 3/2026

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 settembre 2016 n. 34 recante “*Disposizioni in materia di centrale unica di committenza regionale*”, che ha istituito l'ARIC, Agenzia regionale di Informatica e di Committenza;

VISTA la legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 recante: “*Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo*” che ha trasformato l'ARIC in AreaCom, ampliandone le funzioni, ed in particolare l'art. 12 che dispone:

- al comma 1 che: “*La revisione legale dell'Agenzia è affidata ad un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti Regionali)*;

- al comma 2 che: “*Il Revisore dura in carica tre anni*”;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'AreaCom, approvato con deliberazione n. 3 del 29/01/2024;

PRESO ATTO che il Revisore legale dell'AreaCom, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 38 del 15 dicembre 2022, ha rimesso le proprie dimissioni a far data dal 26 agosto 2025;

CONSIDERATO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- ha approvato con determinazione dirigenziali APL/AIE n. 88 dell'11 agosto 2025 l'Avviso pubblico relativo alla nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'AreaCom, pubblicato sul BURAT speciale n. 195 del 20 agosto 2025;

- ha svolto l'istruttoria in merito alle candidature pervenute, verificando la regolarità e la completezza delle domande rispetto a quanto stabilito dall'Avviso;

- ha provveduto, sulla base della puntuale verifica del possesso dei requisiti di legge, a selezionare, tra tutte le candidature pervenute, quelle dei professionisti idonei all'assunzione dell'incarico da conferire;

- ha concluso con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 93 del 5 settembre 2025 l'istruttoria de quo;

- ha trasmesso con nota prot. 8424 del 5 settembre 2025 l'elenco delle candidature ai fini della nomina del revisore legale dell'AreaCom;

VISTO l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: “*La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto*”;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione del 23 settembre 2025, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale, ha delegato il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale mediante applicazione dell'art. 142, comma 3, sopra richiamato; **RITENUTO**, a seguito di giudizio comparativo tra tutti gli idonei, di preferire il Dott. Stefano Vairo in considerazione, oltretutto dei titoli professionali e di specializzazione posseduti, della particolare e consolidata esperienza che lo stesso ha maturato nel campo delle problematiche gestionali, della programmazione finanziaria, della revisione contabile e, financo, della consulenza globale, in contesti di operatività molto diversificati;

CONSIDERATO che tale indicazione è stata comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei con nota del 27 gennaio 2026 ai fini dell'acquisizione dell'accettazione dell'incarico;

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei:

- con nota prot. n. 999 del 28 gennaio 2025 ha provveduto a richiedere al designato la dichiarazione relativa all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;
- con nota prot. n. 1582 del 10 febbraio 2025 la disponibilità ad accettare l'incarico;

DATO ATTO altresì che il Dott. Stefano Vairo, in possesso del requisito di iscrizione nel Registro dei revisori legali, tenuto dal MEF, al n. 157892 dell'Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in possesso di comprovata ed elevata competenza, esperienza e professionalità a svolgere l'incarico di Revisore Legale dell'AreaCom ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico medesimo, con nota acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 1601 del 10 febbraio 2026, unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis della L.R. 4/2009;

VISTA la L.R. 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*" ed, in particolare:

- l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 come modificato dall'art. 3 della L.R. 28 giugno 2019, n. 14, ai sensi del quale "*Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina e' riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.*";
- l'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.*";
- l'art. 5 bis, comma 3, della L.R. 4/2009 ai sensi del quale "*In ogni caso il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempimento, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale*";

- l'art. 5 bis, comma 5 della L.R. 4/2009 secondo cui: *“Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”*;

TENUTO CONTO che il Servizio Affari istituzionali ed Europei ha proceduto alla verifica della predetta dichiarazione dando atto dell'esito positivo dell'istruttoria condotta;

RITENUTO di poter procedere alla nomina del Revisore legale dell'AreaCom;

D E C R E T A

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di nominare Revisore legale dell'AreaCom il **Dott. Stefano VAIRO**;

2. di dare atto che:

- il Revisore legale dura in carica 3 esercizi, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 6 giugno 2023 n. 25;
- all'organo di revisione , ai sensi dell'art. 8 della citata legge regionale *“compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Agenzia da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno all'Agenzia da adottare secondo le disposizioni di legge ”*;
- il Revisore legale deve rendere annualmente, entro il 30 marzo, all'AreaCom, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale, la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione e incompatibilità, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 3 e 5 della L.R. 4/2009, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza;

3. di trasmettere il presente decreto al Servizio Affari Istituzionali ed Europei ai fini della pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica e di notificarlo ai seguenti soggetti:

- *al nominato,*
- *all'AreaCom,*
- *al Presidente della Giunta regionale;*

4. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

L'Aquila, li 12/02/2026

IL PRESIDENTE
Lorenzo Sospiri